Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei lavoratori pubblici

Cassazione Civile - Sez. Lavoro - Sentenza 10 gennaio 2019, n. 429

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Vincenzo Di Cerbo - Presidente
Amelia Torrice - Consigliere -
Daniela Blasutto - Consigliere -
Annalisa Di Paolantonio - Consigliere -
Irene Tricomi - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 429/2019

sul ricorso 17317-2013 proposto da:

V. T. ...omissis..., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIANNA RISTUCCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA GILIO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ...omissis..., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA;

- intimata - avverso la sentenza n. 155/2013 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/04/2013 R.G.N. 644/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto;

udito l'Avvocato MARIA GILIO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Potenza, con la sentenza n. 155 del 2013, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Basilicata, nei confronti di V. T., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Potenza, e ha quindi rigettato la domanda della lavoratrice.

2. Il Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice e aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione conservativa (sospensione dal servizio) comminata alla V. T. con provvedimento del 14 aprile 2010, condannando l'Amministrazione a corrispondere alla dipendente le somme trattenute in ragione della sanzione medesima, oltre interessi al dovuto.

3. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistere la tardività della contestazione, atteso che la lavoratrice aveva iniziato il rapporto di lavoro nel 2001 e aveva mantenuto fino al 2004 (quindi in costanza di rapporto) la titolarità di attività incompatibile (tra cui la titolarità della società R. s.n.c. che nel 2006 la lavoratrice aveva già menzionato) senza effettuare le dovute comunicazioni.

Da ciò derivava che l'Amministrazione, a seguito dell'ispezione del 2006, già conosceva i fatti, che solo nel 2010 aveva posto a fondamento della contestazione disciplinare.

4. La Corte d'Appello ha ritenuto la tempestività della contestazione.

4.1. La dipendente transitata a propria domanda da un regime di tempo parziale al 50% ad un regime all'83%, e quindi tenuta alla comunicazione ai fini dell'autorizzazione al lavoro esterno, non solo non aveva provveduto ad eseguire la comunicazione doverosa, quanto, espressamente richiesta, nel quadro di un controllo a campione, di rispondere ad un questionario in merito, aveva omesso di indicare di svolgere attività lavorativa esterna e quindi di percepire reddito.

La stessa, ricorda il giudice di appello, sentita dal Nucleo tributario della Guardia di Finanza, affermava: "... Ribadisco che tali attività lavorative svolte durante la vigenza del contratto part-time al 50% non sono state comunicate all'amministrazione di appartenenza in quanto non ero a conoscenza di tale eventuale obbligo".

4.2. Ne conseguiva, afferma la Corte d'Appello, che la valutazione di tempestività della contestazione doveva essere modulata sul momento in cui il datore di lavoro era venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo di comunicazione dello svolgimento di attività compatibile, e non già sul momento in cui è venuto a conoscenza dello svolgimento di attività incompatibile.

4.3. Con nota in data del 16 ottobre 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica- Ispettorato per la funzione pubblica- aveva trasmesso alla Direzione centrale Audit e sicurezza copia della relazione redatta dal Nucleo di polizia tributaria alla Direzione centrale del personale settore Gestione personale ufficio contenzioso e disciplina della medesima Agenzia delle Entrate, che, a sua volta aveva trasmesso il carteggio alla competente sede di Potenza in data 17 febbraio 2010.

Ne consegue, afferma la Corte d'Appello, che la contestazione, avvenuta in data 8-9 marzo 2010 è tempestiva, in quanto intervenuta in un arco di tempo necessario per l'esame degli atti e la formulazione della nota.

Né, assume la Corte d'Appello, poteva ritenersi fondata la deduzione dell'appellante che gli elementi della vicenda fossero emersi tutti in sede di verifica ispettiva condotta nel 2006.

4.4. La Corte d'Appello afferma che tale deduzione è infondata:

la violazione dell'obbligo di comunicazione era riconosciuto dalla dipendente, si veda nota di contestazione in data 8 marzo 2010, ed era provata per tabulas, si veda copia del questionario versata nella produzione della ricorrente in primo grado;

il datore di lavoro era venuto a conoscenza della violazione al momento del raffronto tra la incompleta comunicazione e la dichiarazione dei redditi, confronto effettuato dal competente organo ispettivo e da questo comunicato per le vie gerarchiche, senza che rilevi la qualità di depositario delle dichiarazioni dei redditi dei residenti italiani da parte di questo determinato datore di lavoro, a meno che non si voglia creare un regime speciale per i dipendenti dell'Agenzia rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti;

non rilevava la titolarità, da parte della dipendente di quota di partecipazione nella società in nome collettivo R. di V. T., quota trasferita al coniuge subito dopo il suo trasferimento da Roma a Potenza, né la condizione di possibile incompatibilità derivante dall'attività svolta dal coniuge (commercialista, sindaco revisore dei conti di diverse società) pendente sulla V. T., assegnata al team accertamenti, una volta trasferita al team legale, ma rilevava la violazione dell'obbligo di leale collaborazione, e quindi di informazione, gravante sulla dipendente.

4.5. Il nome della V. T. era stato sorteggiato per l'esecuzione degli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 662 del 1996, e la ricorrente non aveva dedotto un uso distorto del metodo del sorteggio, e la circostanza che l'Amministrazione fosse a conoscenza, per il decorso carteggio, della sua partecipazione ad attività fuori dall'orario di lavoro, avrebbe dovuto indurre la dipendente a maggiore attenzione nella compilazione del questionario, ma non avrebbe esonerato il datore di lavoro dalle ulteriori successive verifiche, prima di procedere alla contestazione disciplinare.

4.6. La tempestività della contestazione dell'8 marzo 2010, afferma la Corte d'Appello, non andava modulata sulla pregressa conoscenza, ma sulla verifica della regolarità delle risposte, anche omissive, al questionario del 26 ottobre 2010 (recte: 2006), ed in particolare sulla data di trasmissione, da parte della Direzione centrale del personale, alla sede di Potenza, del verbale della Guardia di Finanza dell'accertamento delle omissioni nel questionario, in data 17-22 febbraio 2010.

4.7. La Corte d'Appello afferma che, una volta ritenuta la tempestività della contestazione occorreva vagliare la assunta genericità della contestazione, che non era ravvisabile atteso che nella nota della contestazione erano indicati:

la violazione dell'obbligo di comunicazione con riferimento alla verifica eseguita nei confronti della V. T. dal Nucleo speciale;

l'elenco degli incarichi non comunicati da accertarsi dal 2001 al 2005;

il testo delle dichiarazioni rese dalla dipendente.

Pertanto, la dipendente aveva ricevuto una contestazione articolata e puntuale dei fatti ascrittile con riferimento normativo all'art. 1, commi 58-62, della legge n. 662 del 1996.

4.8. Quanto all'obbligo di comunicazione, la Corte d'Appello ne riteneva la sussistenza e disattendeva la prospettazione dell'appellante in ragione:

dell'adesione della ricorrente alla richiesta di compilazione del questionario e quindi dell'impegno assunto alla completezza della comunicazione;

dell'erronea affermazione che, per i dipendenti pubblici in regime al 50%, discendesse l'esonero dell'obbligo di comunicazione e dell'esonero dell'obbligo legale di autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI), laddove l'autorizzazione è funzionale al superamento del divieto di conferimento ed al giudizio di compatibilità, mentre l'informativa consente di valutare ogni possibile ipotesi di conflitto di interessi e di verifica della trasparenza amministrativa.

4.9. Afferma la Corte d'Appello che non era intervenuta l'abrogazione del comma 58 dell'art. 1, della legge n. 662 del 1996 per effetto dell'art. 53 del TUPI.

L'obbligo di comunicazione quindi è funzionale al giudizio di compatibilità e di trasparenza, e non è sovrapponibile all'obbligo di autorizzazione. Lo stesso risponde all'esigenza di evitare casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

4.10. Nè era condivisibile l'asserita insussistenza di un obbligo contrattuale di informativa.

Ciò, in ragione del contratto collettivo nazionale di lavoro Agenzie fiscali 2002-2005 che, all'art. 100 prevede che si continua a far riferimento alle norme contenute nel contratto collettivo del Comparto ministeri per quanto riguarda la disciplina della flessibilità del rapporto di lavoro. Proprio l'art. 21 del CCNL Ministri 1998 impone l'obbligo di comunicazione.

Sulla deduzione dell'omesso riferimento alla non applicazione della regola del cumulo delle sanzioni, afferma la Corte d'Appello che la ricorrente non ha evidenziato la concreta lesione che da tale applicabilità sarebbe derivata.

4.11. Infine, quanto alla dedotta non applicabilità della legge n. 150 del 2009, escludendo la competenza disciplinare del dirigente quale organo monocratico, in ragione della conseguita conoscenza da parte del datore di lavoro della notizia di infrazione prima dell'entrata in vigore del cd. decreto Brunetta, la stessa è stata ritenuta infondata dalla Corte d'Appello ratione temporis.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando otto motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

7. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E' opportuno, in via preliminare, procedere ad una ricognizione del quadro normativo di riferimento, per poi passare ad esaminare i motivi del ricorso proposto dalla lavoratrice.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996 (nel testo originario), i lavoratori pubblici avevano un vero e proprio diritto potestativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: «La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda».

3. La riforma attuata con le modifiche apportate all'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996 dall'art. 73, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, ha sostituito alle parole «avviene automaticamente» le seguenti parole: «può essere concessa dall'amministrazione».

4. L'Amministrazione è stata legittimata a valutare se accogliere o meno la domanda di part-time e, in particolare, a negare la trasformazione in tal senso del rapporto, non solo nel caso in cui l'attività lavorativa, ulteriore, di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, ma anche tutte le volte che la trasformazione determini, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa.

5. A distanza di circa due anni dalla predetta riforma, in ragione dell'art. 16 della legge n. 183 del 2010, il legislatore, ha previsto che - «in sede di prima applicazione» delle disposizioni introdotte dall'art. 73 del d.l. n. 112 del 2008 - l'Amministrazione possa in via transitoria, entro centottanta giorni, rivalutare i part-time concessi automaticamente.

Tale disposizione superava il vaglio di legittimità costituzionale (si v. sentenza Corte cost. n. 224 del 2013).

6. Ciò premesso, si può dunque affermare che nel pubblico impiego privatizzato è stato stabilito che al personale interessato al part-time è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa Amministrazione o Ente di appartenenza, ma sempre previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente medesimi.

7. Il comma 58 della legge n. 662 del 1996 stabilisce, sia nel testo originario che in quello successivo alla riforma del 2008 che, nella domanda di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.

La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.

Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.

8. Il comma 58-bis della legge n. 662 del 1996 specifica che la valutazione dei singoli casi di conflitto di interesse va fatta "in concreto" dalle Amministrazioni datrici di lavoro, essendo, peraltro, evidente che tale tipo di valutazione può riguardare anche un conflitto "apparente" che comunque possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione.

9. Le suddette disposizioni sono richiamate dal comma 1 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (la cui rubrica reca "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, atteso che lo stesso prevede che "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23 -bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

10. Va altresì considerato (si v., Cass., n. 3622 e n. 11160 del 2018) che con il d.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18 è stato approvato il Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali.

L' indipendenza e l'autonomia tecniche del personale dipendente delle Agenzie Fiscali è assicurata dalla individuazione di precisi e specifici obblighi descritti nell'art. 3.

Il regime delle "Incompatibilità e conflitto di interessi" è regolato dall'art. 4.

11. Questa Corte, ha altresì, affermato che l'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002 è una norma speciale che detta per il personale delle Agenzie fiscali una disciplina in tema di incompatibilità e conflitto di interessi più rigorosa di quella generale - prevista dagli artt. 53 e ss. del d.lgs. n. 165 del 2001 e, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ivi richiamati - pienamente giustificata dai delicati compiti assegnati a tali Agenzie e dalla necessità particolarmente avvertita dal legislatore di assicurare l'autonomia formale e sostanziale delle Agenzie stesse in tutti i suoi diversi aspetti, onde tutelarne in modo efficace l'efficienza e la trasparenza. Tale norma è applicabile anche ai dipendenti in regime di part-time (Cass., n. 3622 del 2018).

12. Come affermato da Cass., n. 3622 del 2018, l'applicazione della regola generale - secondo la quale dipendenti con rapporto part-time entro il 50% dell'orario ordinario possono svolgere un'altra attività lavorativa, sia come dipendenti (ma non con una Amministrazione pubblica), sia come lavoratori autonomi o professionisti (salvo il particolare regime vigente per gli avvocati), presuppone che: a) tali attività non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; b) l'interessato comunichi tempestivamente all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi)".

13. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva che nella specie la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni dieci veniva inflitta perché la V. T. aveva svolto, in costanza di rapporto di lavoro in regime di part-time, incarichi compatibili, in violazione dell'obbligo di comunicazione prescritto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996.

14. Può passarsi all'esame dei motivi di ricorso.

La sentenza d'appello afferma che la contestazione disciplinare alla lavoratrice, che aveva portato alla irrogazione di sanzione conservativa, per l'omessa comunicazione, nel regime di part-time, dello svolgimento di attività compatibile, a cui era tenuta in ragione della disciplina di riferimento, era specifica e tempestiva, in quanto pur essendosi verificata l'omissione in relazione al periodo 2001-2005, della stessa l'Amministrazione aveva avuto consapevolezza solo nel 2010 in ragione delle verifiche che erano state svolte a seguito delle risposte a un questionario nel 2006. La sanzione conservativa poteva essere irrogata e il procedimento disciplinare aveva fatto capo all'autorità competente.

15. Va rilevato che la ricorrente nel prospettare i motivi di ricorso, il primo dei quali articolato in cinque sub-motivi, ciascuno dei quali con più rubriche di censure, come di seguito illustrato, nelle quali sono denunciati sia vizi ex art. 360, n. 3 e n. 4, che il vizio ex art. 360, n. 5, fraziona la ratto decidendi che sottende e unifica le singole statuizioni della sentenza di appello.

Le plurime censure di ciascun motivo (e i sub motivi di cui al primo) saranno trattati insieme, perché, anche qualora proposte in via subordinata, sono tra loro strettamente connesse e fondano sui medesimi presupposti, e nel vagliarle occorre tener conto del complessivo iter argomentativo del giudice di appello, proprio in ragione della unitaria ratio decidendi.

16. La deduzione di plurimi motivi di ricorso, frazionando la consequenzialità della ratio decidendi, deve confrontarsi con la giurisprudenza di questa

Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., n. , 19989 del 2018).

17. Ciò, richiede una precisa individuazione della medesima e una censura unitaria della stessa, senza che sia possibile rimettere a questa Corte, sui singoli passaggi della motivazione decisoria, avulsi dal più ampio iter argomentativo in cui si collocano, un esame diretto degli atti di causa e delle difese svolte nei gradi di merito.

18. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la "ratio decidendi" della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento (Cass.

n. 5001 del 2018), come avviene nella specie, laddove la ratio decidendi è confrontata con le deduzioni già svolte nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità delle censure.

19. Inoltre, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così

da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., n. 8758 del 2017).

20. Tanto premesso si rileva che il primo motivo di ricorso è articolato in cinque plurime censure.

21. Va ricordato che è applicabile aila fattispecie l'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

22. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l'anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", sicché quest'ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

23. Né, con i motivi di ricorso per cassazione la parte può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., 22478 del 2018).

24. Con la prima censura del primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., e dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4. c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (360, n. 5, c.p.c.).

La ricorrente assume che nella sentenza si fa riferimento, a sostegno della tempestività della contestazione, ad un questionario del 26 ottobre 2010, con un conseguente vizio della decisione atteso la successione cronologica degli eventi, anche tenuto conto che in altro punto della sentenza si faceva riferimento ad un questionario del 2006. Da ciò rileva la contraddittorietà della sentenza e il vizio della stessa per come denunciato.

24.1. Il motivo è inammissibile quanto alla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non ravvisandosi le condizioni in presenza delle quali lo stesso può essere invocato come sopra esposto.

Proprio la successione degli eventi e il contenuto complessivo della sentenza palesa che si tratta di un lapsus calami, riconoscibile come tale dalla motivazione della sentenza di appello nel suo insieme, e che non inficia la sentenza medesima e la decisione.

La Corte d'Appello spiega perché, attesa l'ispezione del 2006, e il questionario sottoposto alla lavoratrice nel 2006, la contestazione in data 8 e 9 marzo 2010 era tempestiva, e cioè in quanto da tali fatti iniziavano accertamenti, e solo nel 2009 veniva trasmesso il relativo carteggio dalla PCM alla Direzione centrale Audit e sicurezza, e poi alla competente sede di Potenza il 17 febbraio 2010 (pag. 4 e 5 sentenza di appello).

25. Con la seconda censura del primo motivo è dedotta nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, (art. 360, n. 4, c.p.c.). In ulteriore subordine, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del principio dell'immediatezza e tempestività della contestazione degli addebiti disciplinari e dell'art. 66, commi 2, 7 e 11, del CCNL relativo al personale del Comparto Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Si deduce l'inconferenza della motivazione (sono richiamate le pagg. 5 e 6 della sentenza di appello e il relativo contenuto è riportato nel ricorso) che ha ravvisato tempestiva la contestazione, ravvisandosi una motivazione meramente apparente. Inoltre, si prospetta che, nel ritenere che il datore di lavoro veniva a conoscenza della violazione nel momento del raffronto tra incompleta comunicazione e dichiarazione dei redditi, non si sarebbe tenuto conto di atti e fatti del giudizio da cui emergeva che l'amministrazione ne era a conoscenza prima.

Sono, quindi, riportati in ricorso (pagg. 19-23) le difese svolte in primo grado e in appello.

Dalla motivazione della sentenza di appello si rilevava che la Corte d'Appello non si era soffermata sugli stessi e non aveva motivato sul perché li aveva disattesi.

Inoltre, non veniva esaminata l'eccezione sulla durata delle indagini della Guardia di Finanza, che aveva duplicato le indagini dell'organo ispettivo dell'Agenzia, essendovi il vizio di motivazione apparente o omesso esame. In tal modo, la sentenza violava le disposizioni contrattuali sulla tempestività della contestazione.

25.1. La censura è in parte inammissibile e in parte non fondata.

Non sono ravvisabili nella specie le condizioni in presenza delle quali può trovare applicazione l'art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la sentenza è motivata, come riportato nello svolgimento del processo, e non in modo apparente - non sussistendo, peraltro, la violazione di legge denunciata - in quanto rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, come si rileva da quanto sopra riportato nello svolgimento del processo. Né la sentenza di appello può essere censurata tramite le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio o chiedendo un riesame delle vicende oggetto di causa in sede di legittimità.

Per il resto il motivo non è fondato.

In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito (v. Cass., n. 281 del 2016, n. 16841 del 2018).

Nella specie, la Corte d'Appello ha ritenuto, con accertamento di fatto sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici, che si sottrae a censure, che la contestazione fosse tempestiva in ragione di quando, all'esito degli accertamenti, l'Amministrazione aveva avuto conoscenza della condotta disciplinarmente rilevante. Diviene quindi priva di rilevanza la censura di violazione delle disposizioni contrattuali.

Va, altresì, considerato che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui, come nella specie, il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass., n. 452 del 2015).

26. Con la terza censura del primo motivo, è dedotta nullità della sentenza per omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e in ordine alla nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.), per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c..

Nullità della sentenza per difetto del principio di specificità della contestazione disciplinare e immutabilità dell'addebito (art. 360, n. 3, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.). In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza (art. 360, n. 4 c.p.c.) per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Nullità della sentenza per omesso esame circa più fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), e in via subordinata nullità della sentenza (art. 360, n. 4) per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 58 e 61, della legge n. 662 del 1996 (art. 360, n. 3).

Le più rubriche della censura sono riconducibili alla doglianza circa la individuazione della violazione dell'art. 1, comma 58, cit., in omissioni verificatesi all'atto del questionario e sono sviluppate sul presupposto di quello che già nel vaglio delle precedenti censure si è ritenuto un mero lapsus calami, e cioè la data del questionario.

26.1. Il motivo è inammissibile.

L'inammissibilità della prima censura priva di rilevanza la parte delle odierne censure che fonda su questo erroneo presupposto, le ulteriori censure sono inammissibili, in quanto in contrasto con la giurisprudenza sopra richiamata con riguardo alle modalità di devoluzione dei motivi ex art. 360, n. 5 e di violazione di legge.

Dalla lettura della sentenza di appello, si rileva che la Corte d'Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha chiarito con specifica motivazione che la contestazione riguardava l'omessa comunicazione di attività compatibili nel periodo del part-time al 50%, emersa a seguito degli accertamenti successivi al questionario del 2006 e conosciuta dall'Amministrazione, come sopra esposto, nel 2010, senza che siano ravvisabili contrasti nella motivazione.

L'iter argomentativo della Corte d'Appello, che come si è detto si sottrae a censure, è incompatibile con la prospettazione della ricorrente che chiede, sottoponendo alla Corte fatti di causa, una rivalutazione diretta dei medesimi, inammissibile in sede di legittimità.

Né, va sovrapposto il tempo in cui si sono verificate le condotte disciplinarmente rilevanti - 2001/2005 - con la conoscenza delle stesse da parte dell'Amministrazione 2010, ai fini della tempestività della contestazione e della tassatività della stessa.

27. Con la quarta censura del primo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 11 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 cc e dell'art. 2697 cc. In via subordinata nullità della sentenza per l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).

In via ulteriormente subordinata nullità della sentenza (art. 360, n. 4) per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

27.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

Si rileva che, come già esposto, la sentenza di appello fa riferimento ad un questionario del 2006, in cui sarebbe stata omessa lo svolgimento di attività compatibile, e la data del 2010 in ragione della complessiva motivazione risulta un lapsus calami.

La ricorrente deduce di aver eccepito la non riconducibilità del questionario alla lavoratrice nella difesa dinanzi al Tribunale ma non dà atto, né riporta la relativa eccezione, di averlo riformulato in appello, con conseguente inammissibilità della censura.

Peraltro, la Corte d'Appello, con accertamento di fatto motivato, ha ritenuto sussistere la violazione contestata anche in ragione di quanto dalla lavoratrice dichiarato al Nucleo Tributario della Guardia di Finanza.

Il motivo è privo di specificità laddove la stessa ricorrente ricorda, senza richiamare in merito una specifica contestazione, che, come dedotto sempre in primo grado dal datore di lavoro, il questionario veniva trasmesso dalla lavoratrice dalla propria casella di posta elettronica e dunque era alla stessa riferibile.

A ciò consegue il difetto di rilevanza delle censure di violazione di legge.

Inoltre, anche in relazione alle censure in esame, non sussiste il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., non ravvisandosi le condizioni di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, né quello di nullità della sentenza in ragione della sussistenza di motivazione conforme alle previsioni del codice di procedura civile.

Anche in relazione alle deduzioni in esame va poi ricordato che la riproposizione dei fatti di causa, effettuata dal ricorrente per una rivalutazione diretta di questa Corte alla luce delle norme richiamate nelle rubriche, è inammissibile in sede di legittimità.

28. La quinta censura del primo motivo prospetta nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.). Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Nullità della sentenza per violazione del principio di immediatezza e tempestività della contestazione sotto il profilo della violazione da parte del datore degli artt. 1375 cc, 1175 cc, 24 Cost., 55 - bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, n. 3, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).

In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Attraverso plurime censure la ricorrente si duole della statuizione relativa alla ritenuta mancanza di precedente conoscenza da parte del datore di lavoro delle condotte oggetto della contestazione disciplinare.

28.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 16706 del 2018), in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 - bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito.

Nella specie la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di tale principio attraverso un accertamento di fatto con motivazione adeguata, già sopra richiamata, e priva di vizi logici, che non incorre nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, e nei correlati vizi di violazione di legge, anche ex art. 132 c.p.c..

29. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione sotto forma di motivazione apparente, violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c..

Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 25 Cost., e del principio di specialità (art. 360, n. 3, c.p.c.) In via subordinata, nullità della sentenza per omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.). In via ulteriormente subordinata nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, e censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 3.

La sentenza di appello è censurata con riguardo alla specificità della contestazione, che erroneamente e con vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., sarebbe stata ritenuta sussistere dalla Corte d'Appello, disattendendo l'esame delle deduzioni della lavoratrice.

29.1. Il motivo è inammissibile.

Nella specie la Corte d'Appello ha rilevato che nella nota della contestazione erano indicati:

la violazione dell'obbligo di comunicazione con riferimento alla verifica eseguita nei confronti della V. T. dal Nucleo speciale;

l'elenco degli incarichi non comunicati da accertarsi dal 2001 al 2005;

il testo delle dichiarazioni rese dalla dipendente.

Da ciò, conseguiva come afferma la Corte d'Appello, che la stessa aveva avuto una articolata e puntuale contestazione dei fatti ascrittigli con riferimento normativo all'art. 1, commi 58-62 della legge n. 662 del 1996.

Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 23771 del 2018), in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato.

A fronte della circostanziata statuizione della Corte d'Appello che palesa un argomentato iter logico, ponendo in evidenza contenuti adeguati ad una compiuta informativa della lavoratrice, la ricorrente non riproduce, in stretta relazione con la prospettazione del motivo la contestazione disciplinare (che invece, slegata dal motivo, è riportata alle pagg. 2-4 del ricorso), al fine di specificare la propria censura, tenuto conto che non costituisce rituale adempimento dell'onere imposto al ricorrente dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l'inammissibilità del motivo stesso, l'indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di brani delle proprie difese nei precedenti gradi, come nella specie, rispetto ai quali si chiede il riesame della decisione impugnata 30. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per mancata conformità della stessa al precetto di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.). Nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.) (art. 360, n. 5, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per omessa motivazione ovvero per motivazione apparente che si traduce in nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 53 TUPI (art. 360, n. 3, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.). In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza per omessa motivazione, ovvero per motivazione apparente che si traduce nella nullità della sentenza (art. ,360, n. 4, c.p.c.) per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 c.p.c..

La sentenza è censurata perché, senza considerare le difese della lavoratrice, non motiverebbe, o lo farebbe con motivazione apparente, sulla ragione per cui le risposte al questionario avrebbero dovuto essere complete, tanto da dare luogo a violazione dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996, atteso che tale norma fissa obbligo di comunicazione, e non di risposte ad un questionario con valore confessorio.

30.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondata.

Ed infatti, lo stesso non tiene conto dell'effettiva ratio decidendi della sentenza di appello e deduce una violazione di norme di legge che si sostanzia, in effetti, nella richiesta di una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, offrendone una propria lettura, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Ciò, anche considerato che la Corte d'Appello afferma che la contestazione riguardava le omissioni negli anni 2001-2005, rilevanti disciplinarmente in ragione dell'obbligo di legge, come venute in evidenza successivamente, e non le dichiarazioni del questionario in sè.

31. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 6, del TUPI, e dell'art. 12 delle disp. prel. cod. civ., per non avere i giudici di appello considerato abrogato l'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996, dall'art. 53, comma 6, del TUPI (art. 360, n. 3, c.p.c.).

31.1. Il motivo, che presenta, per certi versi, profili di inammissibilità, laddove riporta stralci delle difese svolte in precedenza, chiedendone un riesame diretto alla Corte e un riesame diretto dei fatti di causa alla luce delle stesse, non è fondato quanto alla dedotta intervenuta abrogazione dell'art. 1, comma 58, cit.

Come affermato da Cass. n. 3622 del 2018, l'incompatibilità

tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.

Tale situazione, pertanto, non ricorre nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata.

La stessa sentenza, già sopra richiamata, afferma che l'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002, è una norma speciale che detta per il personale delle Agenzie fiscali una disciplina in tema di incompatibilità e conflitto di interessi più rigorosa di quella generale - prevista dagli artt. 53 e ss. del d.lgs. n. 165 del 2001 e, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del dPCM 17 marzo 1989, n. 117, nonché, per quanto qui rileva, dall'art. 1, comma 57, e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ivi richiamati, e dunque applicabili.

32. Con il quinto motivo di ricorso è prospettata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del CCNL Comparto ministeri 1998-2001 e del combinato disposto degli artt. 100 e 2, comma 2 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali quadriennio normativo 2002-2005 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 7, del CCNL Comparto ministeri 1998-2001 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 7, del CCNL Comparto ministeri 1998-2001 (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Assume la ricorrente che la sentenza di appello fa un'erronea e inconferente applicazione della disciplina contrattuale richiamata, in ragione di quanto dedotto in appello e in primo grado, che ritrascrive nel presente ricorso. Inoltre, assume che la Corte d'Appello avrebbe riferito l'applicazione dell'art. 21, comma 7, del CCNL, ad omissioni verificatesi nella compilazione del questionario, mentre la disposizione contrattuale riguarda la mancata comunicazione a seguito di variazione dell'attività lavorativa esterna.

32.2. Il motivo è in parte inammissibile, in quanto censura la sentenza di appello attraverso le deduzioni difensive già sottoposte alla Corte d'Appello e di cui chiede un avallo a questa Corte.

Nel resto non è fondato.

L'art. 100 del CCNL Agenzie fiscali 2002-2005, prevede che "Per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale delle Agenzie continua a farsi riferimento alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri".

L'art. 21, cit., richiamato dal giudice di appello, a sua volta stabilisce che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito non solo mediante assunzione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni, ma anche attraverso la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

In quest'ultimo caso, nella domanda deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.

Il comma 4 a sua volta stabilisce che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

Il comma 7, richiamato dalla Corte d'Appello nell'ambito dell'art. 21, aggiunge che il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

Dunque, sia che l'attività esterna inizi (o già sussista, qualora il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato nasca in regime di part-time) all'inizio del part-time, sia che inizi successivamente, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione.

Dall'esame delle suddette disposizioni contrattuali, cui si aggiunge l'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002, risulta quindi che sussiste l'obbligo di comunicazione al momento dell'inizio del parttime, cui si aggiunge l'obbligo di cui al comma 7 cit.

D'altro canto, Cass., n. 3622 di 2018, stabilisce che l'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002, che fa salvo quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, si applica anche ai dipendenti delle Agenzie fiscali con rapporto di lavoro part-time (pure al 50 per cento).

Correttamente, quindi, la Corte d'Appello ha ritenuto che la mancata comunicazione delle attività compatibili da parte della lavoratrice in regime di part-time dava luogo a responsabilità disciplinare.

33. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 62, della legge n. 662 del 1996 (art. 360, n. 3, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5).

In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza per omessa motivazione sotto la forma della motivazione apparente, violazione del dettato normativo di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 58 e comma 61, della legge n. 662 del 1996 (art. 360, n. 3, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662 del 1996 (art. , 360, n. 3, c.p.c.). In via ulteriormente subordinata e gradatamente: nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), nullità della sentenza per omessa motivazione nella forma della motivazione apparente e non conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4); nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662 del 1996, e dell'art. 25 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.).

In via subordinata, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.). In via ulteriormente subordinata, laddove la Corte lo ritenga sussistere, il vizio di violazione dell' art. 1, comma 61, della legge n. 662 del 1996, dell'art. 25 Cost., dell'art. 100 c.p.c., e dell'art. 24 Cost.

Nullità della sentenza per omessa motivazione nella forma della motivazione apparente in violazione dell'art. 112, comma 2, n. 4 (art. 360, n. 4, c.p.c.). Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per omessa motivazione nella forma della motivazione apparente, con conseguente non conformità della stessa al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

E' contestata l'applicazione dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662 del 1996, in quanto una volta ritenuta non applicabile la sanzione della destituzione, non si poteva applicare una diversa sanzione disciplinare.

33.1. Il motivo è in parte inammissibile per quanto attiene all'art. 360, n. 5, c.p.c., non sussistendo le condizioni per ravvisare tale vizio. Nel resto non è fondato.

Come già affermato da questa Corte in tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta (Cass., n. 18858 del 2016).

Va poi rilevato che l'art. 1, comma 61, cit. prevede, in particolare: "La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonchè le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale,

sempreché le prestazioni (...) non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (...)".

Tale disciplina deve essere integrata da quella contrattuale.

L'art 67 del CCNL agenzie fiscali 2002-2005, che concorre a comporre il quadro normativo di riferimento, e che, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, indica una pluralità di criteri generali in ragione dei quali, per la gradualità delle sanzioni, sono determinati il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni.

Pertanto nel ritenere legittima la sanzione conservativa in luogo della destituzione, la Corte d'Appello ha fatto applicazione della disciplina di riferimento, come integrata dal CCNL.

34. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione nella forma della motivazione apparente censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.., per mancanza di conformità della sentenza al precetto normativo di cui all'art. 132, comma 2, n. 4. In via subordinata, nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 3, c.p.c.). In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del CCNL Agenzie fiscali 2002-2005 (art. 360, n. 3).

La sentenza è censurata quanto al mancato rilievo del cumulo delle sanzioni per ritenuto difetto di interesse.

34.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza circa la censura del ritenuto difetto di interesse, atteso che viene in rilievo nella fattispecie in esame una unitaria condotta, omessa comunicazione dello svolgimento di attività compatibile, sia pure durata per più anni.

35. Con l'ottavo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 11 disp. att. cc, dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 55-bis, comma 2, del medesimo d.lgs., introdotto dall'art. 69 della legge n. 150 del 2009 (art. 360, n. 3, c.p.c.). In via subordinata, nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.). In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).

La ricorrente deduce che non sarebbe applicabile alla fattispecie, quanto alla competenza dell'organo disciplinare, la riforma del 2009, atteso il tempo del verificarsi delle condotte disciplinarmente rilevanti.

35.1. Il motivo non è fondato.

Come affermato da Cass. n. 21193 del 2018, e n. 11985 del 2016, la nuova disciplina procedurale, di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, si applica ai fatti disciplinarmente rilevanti per i quali la notizia dell'infrazione risulti acquisita dagli organi dell'azione disciplinare dopo l'entrata in vigore della riforma, ossia dal 16 novembre 2009.

La decisione della Corte d'Appello è corretta in quanto l'acquisizione della notizia dell'infrazione interveniva successivamente all'entrata in vigore della legge n. 150 del 2009.

36. Il ricorso deve essere rigettato.

37. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

38. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Di Cerbo

IL CONSIGLIERE EST
Irene Tricomi

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Caristo Luca Dionigi